

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2022, n. 1897

“Casa dello Studente Renato dell’Andro” in Bari, ricorso iscritto al n.193/2015 RG TAR Bari. Approvazione schema di accordo ed autorizzazione alla sottoscrizione.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale d’intesa con il Vice Presidente, l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O e condivisa dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione, dal Direttore Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- la Regione Puglia è proprietaria, in forza dell’*“Atto di trasferimento immobiliare in esecuzione di precedenti convenzione ed atto di sottomissione”* Rep. n.23097 del 14/10/2004, rogato a ministero del notaio dr. Giovanni Tatarano di Bari, stipulato in attuazione dell’art.17 della legge regionale n.12 del 6/7/1995, pubblicata sul BURP n.75 del 16/7/1996, del complesso immobiliare denominato *“Nuova Casa dello Studente Renato dell’Andro”* sito in Bari alla via Camillo Rosalba nn.55/57, censito al Catasto Fabbricati al Fg. 47, p.lla 842 e al Catasto Terreni al Fg. 47, p.lle 794, 844, 845, poi riclassificate, a seguito di soppressione e fusione, interamente al Catasto Fabbricati al Fg. 47, p.lle 842 e 1524, e messo a disposizione dell’EDISU (oggi ADISU Puglia), ai sensi del sopra citato art.17 LR 12/1995 e smi, con vincolo di destinazione in comodato d’uso gratuito per il perseguimento dell’attività istituzionale preordinata al diritto allo studio universitario.
- Il precitato complesso immobiliare è stato edificato dalla Sud Costruzioni s.r.l, all’epoca proprietaria del fondo sito in Bari alla via C. Rosalba, in Catasto al fg. 47, p.lle 792, 793 e 794, esteso per complessivi mq 23562 circa, di cui mq 19022 destinati ad attrezzature universitarie ed il resto a verde pubblico di quartiere, in forza della Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Bari n. 255 del 18.11.1991, successivamente volturata in favore di altra società acquirente della prefata area, con C.E. n. 88 del 29.01.1993, recante anche autorizzazione di variante in corso d’opera e cambio di destinazione d’uso.
- Le parti private comproprietarie *pro indiviso* del confinante suolo sito in Bari, alla via C. Rosalba, in Catasto al foglio 47, p.lle 58, 202, 531 e 532, destinato ad area di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari, avente, ex art. 25 NTA del vigente PRG comunale, la stessa capacità edificatoria dell’area contermina destinata ad area per attrezzature universitarie, proposero dinanzi al TAR Bari il ricorso n. 1886/1993 RG contro i predetti titoli abilitativi, lamentandone, tra l’altro, l’illegittimità per aver assentito l’intervento edilizio *de quo* su un lotto, avente destinazione idonea, di soli mq 19.020, in violazione dell’art. 32, lett. c) NTA PRG, che prevede un’unità operativa minima di almeno mq 20.000 o l’intero lotto di minor superficie previsto dal PRG, dimensioni al di sotto delle quali è vietata ogni trasformazione edilizia.
- Con successivo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale ed iscritto con il n. 1551/1998 RG TAR Bari, le predette ricorrenti impugnarono anche la DGR n. 2750 del 27.05.1997, avente ad oggetto *“Riapprovazione del progetto Asse Nord Sud, dal porto alla tangenziale - Tondo di Carbonara - Asse Est Ovest dalla S.S. 271 alla via G. Petroni - 1° lotto funzionale in variante al P.R.G.”* e tutti gli atti del Comune di Bari ivi richiamati nella parte in cui si prevedeva la variazione della tipizzazione urbanistica del suolo sito in Bari censito in Catasto al foglio 47, p.lla 794 da area a verde pubblico di quartiere ad aree per le attrezzature universitarie, e p.lla 845 (ex 793) da viabilità di P.R.G. ad area per attrezzature universitarie, sostenendo in sintesi che tale variante fosse affetta da difetto motivazionale e perseguisse lo scopo di legittimare *ex post* il titolo edilizio originariamente rilasciato per la realizzazione della residenza universitaria, sacrificando irrimediabilmente ed ingiustamente il loro legittimo affidamento all’utilizzazione del proprio fondo per il raggiungimento della dimensione minima del lotto necessario per poter assentire quell’intervento edilizio.

Preso atto:

- della sentenza n. 4933 del 02.10.2014 con la quale il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto i due ricorsi riuniti, ha accolto l'appello delle parti private comproprietarie e, per l'effetto, ha annullato le Concessioni edilizie n. 255 del 18.11.1991 e n. 88 del 29.01.1993, nonché, limitatamente alla ritipizzazione delle particelle n. 793 e 794, la predetta Deliberazione di G.R. n. 2750 del 27.05.1997.

In particolare, il Consiglio di Stato, dopo aver richiamato la normativa urbanistica rilevante:

- ha ritenuto che *“nel caso in esame è pacifico che l'area sulla quale è stata assentita la realizzazione dell'edificio per le residenze universitarie con la concessione edilizia n. 255 del 18 novembre 1991 ha un'estensione inferiore ai 20000 metri quadrati che, secondo la ricordata previsione delle NTA, costituisce la unità operativa minima, né risulta provato che il lotto, di minor estensione, utilizzato sia un intero lotto (di minore superficie) risultante direttamente dal piano regolatore generale, ciò costituendo l'unica eccezione prevista dal ricordato art. 32, lett c)”*;
- ha specificato che il suddetto art.32 delle NTA ha carattere speciale rispetto all'art. 7 delle NTA del PRG del Comune di Bari, disciplinante in via generale la *“Superficie territoriale - ST”*, secondo cui *“le misure fissate nelle norme che seguono, possono essere derogate solo nel caso di lotti costituenti relitti aventi superficie inferiore a quella prescritta o di lotti risultanti di misura inferiore nello stesso disegno del piano”*; di talchè, in buona sostanza, l'eccezione contenuta nella lett. c) del citato art.32 NTA non può estendersi analogicamente alla diversa ipotesi del fondo relitto, non ivi contemplata;
- ha, peraltro, altresì ritenuto che *“nel caso in esame non è rinvenibile neppure l'ipotesi derogatoria del lotto relitto o intercluso”* ed, in conseguenza, ha concluso che *“Se, per un verso, è vero che proprio la destinazione urbanistica di una parte della particella n. 792, oltre che delle particelle n. 793 e n. 794, a verde pubblico di quartiere, ha impedito il raggiungimento dell'estensione minima necessaria (20.000 metri quadrati), non per questo, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, ciò ha determinato la situazione di relitto o di fondo intercluso ai fini edilizi, giacché la superficie minima necessaria ben poteva essere conseguita, come sostenuto dalle originarie ricorrenti, utilizzando la capacità edificatoria delle aree contermini di loro proprietà”*;
- ha ritenuto viziata *in parte qua* da difetto motivazionale la prefata DGR n. 2750 del 27.05.1997.

Considerato che:

- a seguito della predetta sentenza n.4933/2014 del Consiglio di Stato, con ricorso iscritto al n.193/2015 RG TAR Bari, le medesime parti ricorrenti, hanno proposto azione risarcitoria in danno della Regione Puglia, del Comune di Bari e dell'ADISU Puglia, quantificando il danno subito in € 2.924.737,71 o in quell'altra a risultare di giustizia; il relativo giudizio, nel quale la Regione Puglia si è ritualmente costituita, è tuttora pendente essendo stata fissata l'udienza di merito del 30/11/2022;
- con ordinanza n.2017/01670- 2017/130/00380 del 09.10.2017, il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ha avviato *“il procedimento amministrativo sanzionatorio in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4933 del 02.10.2014 - art. -27 e seg. d.p.r. no 380/01 e s.m.i.- artt. 5-7-8 della Legge n. 241/90 e s.m.i. - procedimento amministrativo n. 94/17”*, teso all'adozione dei provvedimenti sanzionatori ai sensi e per gli effetti degli artt.27 e seguenti del DPR n.380/2001 e smi, che prevedono la demolizione dei manufatti realizzati (nella specie l'intero studentato) ed il ripristino dello stato dei luoghi (oltre che l'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi indicate);
- il predetto provvedimento comunale reca l'esplicito avviso che *“a norma dell'art.36 del DPR n.380/01: <in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ... , fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda>”*;
- nelle more, si sono tenuti vari incontri tra la parte privata e le Amministrazioni pubbliche coinvolte (Regione Puglia, Comune di Bari e ADISU), da ultimo in data 29/10/2019 (giusta convocazione prot. n.

A00_002/1846 del 24/10/2019), al fine di individuare in via bonaria una eventuale soluzione globale ed onnicomprensiva della vicenda, allo scopo di evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'alea del giudizio risarcitorio pendente e, soprattutto, allo scopo di evitare la demolizione dell'intero immobile, trattandosi di opera pubblica di notevole importanza non solo per il suo valore economico ma anche per la sua vocazione pubblicistica (attrezzature universitarie) idonea a soddisfare il preminente interesse pubblico del diritto allo studio;

- a seguito di tali incontri, la parte privata, proprietaria dei suoli limitrofi al complesso immobiliare "*Nuova Casa dello studente Renato dell'Andro*", ha manifestato la volontà di rinunciare ad ogni pretesa risarcitoria, ove la Regione Puglia fosse stata disposta ad acquistare l'intero suolo di sua proprietà sopra indicato (più esteso rispetto alla porzione di esso necessaria per la ricostituzione del lotto minimo), sito in Bari ed identificato nel Catasto Terreni al foglio 47, p.lle 952, 902 e 945, (nuova numerazione catastale delle particelle 58, 202, 531 e 532 a seguito del frazionamento per la realizzazione del nodo stradale realizzate nel frattempo), destinato ad area di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari, avente *ab origine*, ai sensi dell'art. 25 NTA del vigente PRG comunale, la stessa capacità edificatoria dell'area contermina destinata ad area per attrezzature universitarie;
- nel contempo, l'ADISU Puglia, con nota prot. 5951 del 08/09/2020, ha manifestato formalmente l'interesse all'acquisizione ed alla gestione di dette aree, trasmettendo uno studio di fattibilità in merito alla possibilità di utilizzarla per ampliare i servizi ambientali sociali e sportivi a servizio del Collegio. All'evidenza, l'acquisto di tale suolo, da parte della Regione, non solo consentirebbe di metterlo a disposizione di ADISU con vincolo di destinazione per ampliare l'offerta dei servizi del Collegio universitario, ma anche di ricostituire il lotto minimo necessario per proporre l'istanza ex art.36 DPR n.380/01 e smi, così evitando la demolizione dell'immobile stesso e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni di cui alla citata ordinanza n.2017/01670-2017/130/00380 del 9/10/2017;
- con DGR 1942/2020 la Giunta ha autorizzato l'acquisto finalizzato alla soluzione globale ed onnicomprensiva della vicenda, approvando il relativo schema di convenzione con i privati, subordinando la relativa sottoscrizione ad una perizia di stima dell'immobile da parte dell'Agenzia delle Entrate di Bari ed incaricando la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio alla sua sottoscrizione. Con relazione di stima del 23/2/2021, l'Agenzia delle Entrate ha valutato in € 577.000,00 il valore di mercato all'attualità del suolo oggetto della sopracitata bozza di convenzione; valore confermato con ulteriore comunicazione della stessa Agenzia delle Entrate, allegata alla nota di trasmissione della Sezione regionale Demanio e Patrimonio prot. n. 14880 del 3/9/2021.
- Non potendosi più dare seguito al programma negoziale ed al percorso procedimentale prospettato con la prefata DGR n.1942/2020, si sono tenuti ulteriori incontri tra le Amministrazioni coinvolte e, da ultimo in data 22/02/2022, nel corso del quale il Comune di Bari ha confermato come l'acquisizione delle ulteriori aree contermini, così da integrare il lotto minimo pertinenziale del bene riportandolo oltre i limiti delle N.T.A. del P.R.G. vigente, risulti idoneo a consentire il rispetto delle previsioni conformative dello strumento urbanistico e a "ridurre a conformità" il compendio sotto il profilo urbanistico-edilizio ed ha sollecitato la Regione Puglia a presentare apposita istanza tesa alla definizione del procedimento urbanistico relativo all'Istituto *de quo*, chiarendo, inoltre, come il ricorso all'art. 38 del D.P.R. 380/01 consenta la rimozione unicamente di quei vizi connessi al procedimento amministrativo, in base alla recente pronuncia del Consiglio di Stato riunito in Adunanza Plenaria con funzione nomofilattica (Sent. CdS n. 17 del 7/9/2020), e comporti comunque la necessità di corrispondere ingenti somme a titolo di sanzione.
- Inoltre, con PEC del 30/05/2022, il difensore delle parti private proprietarie del suolo limitrofo all'Istituto Dell'Andro, costituito nel giudizio n. 193/2015 RG di cui sopra, ha rappresentato all'Avvocatura regionale che, in mancanza di una definizione bonaria in tempi brevi della controversia pendente, avrebbe presentato istanza di anticipazione di udienza, chiedendo al TAR Bari di decidere senza ulteriore indugio il ricorso.
- Con nota prot. n. AOO_009_5065 del 10/06/2022, il Direttore del Dipartimento Ambiente, Ambiente e qualità urbana, la Direttrice delle Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture ed il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, hanno prospettato al Comune di Bari il possibile percorso

tecnico-amministrativo per riportare l'immobile nella sua legittimità urbanistica, al fine di verificare formalmente la volontà dell'Amministrazione comunale a sottoscrivere un apposito accordo con rinuncia di quest'ultimo a richiedere la corresponsione di ogni eventuale sanzione, costo, onere concessorio o contributo di qualsivoglia genere e natura, comunque denominato a fronte della rinuncia, da parte della Regione Puglia nei confronti del Comune di Bari, ad ogni pretesa, a qualsivoglia titolo, finalizzata alla rivalsa o al recupero delle somme occorrenti per la ricostituzione del lotto minimo prescritto dalle N.T.A. del P.R.G.

- Con nota prot. n. 204325 del 28/06/2022 il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ha confermato la disponibilità ad accettare l'ipotesi proposta comunicando che la soluzione sarebbe stata sottoposta all'esame della Giunta Comunale sempre che sul punto si fosse espressa la Giunta Regionale.

Considerato inoltre che:

- Con nota prot. asset/AOO_1/PROT/0003867 del 29/08/2022, l'Agenzia regionale ASSET PUGLIA, su richiesta formulata con nota prot. AOO_006/000162 del 15/06/2022 del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia, ha trasmesso la Perizia di stima giurata consegnata in originale alla Sezione Demanio e Patrimonio dei terreni censiti in Catasto Terreni del Comune di Bari al Foglio 47, Particelle 902, 945, 952 al fine di definire il valore più adeguato dei suddetti terreni oggetto di acquisto.
- Dalla suddetta Perizia emerge che, per determinare il valore dei suoli oggetto della stima e che fanno parte della maglia urbanistica che esprime la volumetria necessaria e indispensabile per la realizzazione dell'edificio adibito a casa dello studente "Dell'Andro", si è preso come riferimento l'equivalente valore espropriativo calcolato con il metodo del "valore di trasformazione" moltiplicandolo per la superficie complessiva dei suoli. Si è così pervenuti a determinare il valore venale finale (valore di mercato equivalente al valore espropriativo) del suolo in $95,7 \text{ €/mq} \times 13.987 \text{ mq} = 1.380.556$, e si è concluso che l'ammontare complessivo massimo della indennità di esproprio per tale fattispecie è pari a € 1.380.556,00 con riferimento alle tabelle ed ai valori utilizzati per suoli con caratteristiche simili, attualizzato al 2021. Inoltre, in considerazione del fatto che i suoli di che trattasi rappresentano una quota parte residuale della maglia urbanistica - che autonomamente non consentirebbero alcuna suscettibilità edificatoria ma diventano fondamentali dal punto di vista urbanistico ed edilizio per comporre l'integrità della maglia e consentire la legittimità applicativa prevista dalle NTA del PRG - si può considerare un valore complementare dei suoli in considerazione della capacità di sanare la procedura urbanistica e legittimare la edificazione del complesso edilizio. Tanto comporterebbe un incremento del valore che può essere stimato in relazione al danno provocato dalla procedura sanzionatoria.

Ritenuto opportuno:

- a seguito di vari incontri tenuti tra le Amministrazioni pubbliche coinvolte (Regione Puglia, Comune di Bari e ADISU), addivenire ad una definizione bonaria dell'intera vicenda, al fine di evitare l'alea del giudizio di risarcimento dei danni promosso dinanzi al TAR Bari, nonché al fine di evitare una conclusione pregiudizievole del procedimento amministrativo sanzionatorio avviato dal Comune di Bari con ordinanza n.2017/01670- 2017/130/00380 del 09.10.2017, che prevede la demolizione dei manufatti realizzati (nella specie l'intero studentato) ed il ripristino dello stato dei luoghi, oltre che l'irrogazione delle sanzioni amministrative, e affinché le Amministrazioni pubbliche coinvolte possano avviare in tempi celeri il percorso amministrativo per "ridurre a conformità" il compendio in epigrafe, grazie alla ricostituzione del lotto minimo prescritto dalle N.T.A. del P.R.G. vigente mediante acquisizione del fondo finitimo di proprietà della parte privata, ed avvio del procedimento di sanatoria ai sensi del DPR n. 380/2001.

Considerato che:

- al fine di perseguire il percorso teso alla conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. del compendio universitario denominato "Renato dell'Andro" sotto il profilo urbanistico-edilizio e di definire

il procedimento urbanistico sanzionatorio, avviato come sopra esposto, con deliberazione n. 1432 del 24/10/2022, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di accordo con l'Amministrazione comunale di Bari, che prevede:

- la rinuncia da parte del Comune di Bari alla corresponsione di qualsivoglia sanzione, costo, onere concessorio o contributo di qualsivoglia genere e natura, comunque denominato da parte di Regione Puglia, ove la Regione Puglia presenti istanza tesa a "ridurre a conformità" il citato compendio sotto il profilo urbanistico-edilizio ed a definire il procedimento urbanistico sanzionatorio avviato;
 - la rinuncia da parte della Regione Puglia nei confronti del Comune di Bari ad ogni pretesa, a qualsivoglia titolo, finalizzata alla rivalsa o al recupero delle somme occorrenti per la ricostituzione del lotto minimo prescritto dalle N.T.A. del P.R.G;
 - l'impegno da parte di Regione Puglia, una volta acquisita la piena proprietà del suolo sito in Bari, alla via C. Rosalba, in Catasto Terreni al foglio 47, p.lle 952, 902 e 945, avente, ex art. 25 NTA del vigente PRG del Comune di Bari, la stessa capacità edificatoria dell'area contermina destinata ad area per attrezzature universitarie, a presentare apposita istanza al Comune di Bari per "ridurre a conformità" il compendio ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
 - la sottoposizione dell'efficacia dell'accordo al verificarsi della condizione sospensiva acchè venga definito e concluso tra la Regione Puglia ed i proprietari del precitato suolo identificato al Catasto Terreni al foglio 47, p.lle 952, 902 e 945, destinato ad area di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari, l'accordo che consenta alla Regione Puglia l'acquisizione del suolo stesso e che contenga la rinuncia da parte degli stessi proprietari a qualsivoglia pretesa avente la medesima causa, ivi incluse quelle avanzate nel giudizio n.193/2015 RG TAR Bari anche in danno del Comune di Bari, con la conseguenza che, in mancanza, l'accordo si dovrà considerare improduttivo di qualunque effetto e come mai posto in essere e le parti insisteranno nelle rispettive posizioni e difese, come già dedotte nel precitato giudizio in corso, ed in ogni altra eventuale pretesa, ragione ed azione a necessitare.
- La Giunta del Comune di Bari con deliberazione n. 854 del 18/11/2022 ha approvato il citato Schema di Accordo tra la Regione Puglia ed il Comune di Bari approvato con DGR n.1432 del 24/10/2022.

Valutato che:

- il valore del precitato suolo identificato al Catasto Terreni al foglio 47, p.lle 952, 902 e 945, alla cui nota prot. asset/AOO_1/PROT/0003867 del 29/08/2022 può essere stimato in euro 1.678.440,00, importo corrispondente a quanto le parti private sono disposte ad accettare per il trasferimento della proprietà e la rinuncia a tutte le loro pretese, anche risarcitorie, nei confronti di tutte le Amministrazioni intimat.
- La suddetta stima di euro 1.678.440,00 è quindi congruamente determinata in ragione dell'effettivo valore espropriativo del suolo (euro 1.380.556) indicato nella perizia giurata consegnata in originale alla Sezione Demanio e Patrimonio, incrementato del valore di euro 297.884,00 quale valore complementare dei medesimi suoli, che la Regione è disposta a versare in considerazione della possibilità di evitare l'alea del giudizio e comunque di legittimare l'edificazione del complesso edilizio, evitando la demolizione dell'intero immobile e/o comunque il pagamento di somme di gran lunga maggiori a titolo di sanzione, costo, oneri concessori o contributi in forza dell'accordo raggiunto con il Comune di Bari in merito alla procedura sanzionatoria in corso.

Rilevato che le strutture regionali coinvolte, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ritengono necessario addivenire all'Accordo con la parte privata e, a tal fine, sottoscrivono la presente deliberazione, visti anche i profili temporali dell'intera vicenda e l'utilità e vantaggio per la Regione, come da schema allegato A quale parte integrante alla presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione sul BURP.

Considerato che la sottoscrizione dell'atto comporterà anche la reciproca espressa rinuncia a qualsivoglia

azione, ragione o diritto derivante direttamente o indirettamente dai fatti, atti e avvenimenti di cui sopra;

Si ritiene necessario, per quanto sopra:

- approvare lo schema di accordo, a valere –ove occorra- quale transazione, tra Regione Puglia e la parte privata (Allegato A alla presente deliberazione) nel quale:
 - la parte privata proprietaria dei suoli limitrofi al complesso immobiliare “Nuova casa dello studente Renato dell’Andro” si impegna a cedere alla Regione Puglia, che si impegna ad acquistare a corpo, l’intero suolo di proprietà sito in Bari ed identificato al Catasto Terreni al foglio 47, p.lle 952, 902 e 945 per l’importo concordato ed accettato di € 1.678.440,00;
 - la sopra citata parte privata rinuncia nei confronti della Regione Puglia, del Comune di Bari e dell’ADISU Puglia, al ricorso iscritto al n.193/2015 RG TAR Bari, nel quale ha proposto azione risarcitoria in danno delle predette Amministrazioni, nonché a qualsivoglia altra pretesa avente la medesima causa;
 - le spese di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti;
- autorizzare il dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione del predetto Accordo;
- dare mandato alla Sezione Demanio e Patrimonio di procedere agli adempimenti connessi e consequenziali, finalizzati al perfezionamento dell’acquisto del fondo di cui al precedente punto;
- dare mandato alla Sezione Istruzione e Università di porre in essere gli adempimenti contabili, nei confronti della parte ricorrente nei termini indicati nell’Accordo descritto, a valere sulle somme già impegnate con Atto AD 162/DIR/2020/000185,
- dare mandato all’Avvocatura Regionale di depositare l’accordo e ogni atto ritenuto utile con contestuale richiesta di estinzione del giudizio per rinuncia o, se del caso, per cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite;
- dare mandato alla Sezione Urbanistica, a seguito del perfezionamento dell’atto pubblico di trasferimento da stipularsi nel rispetto degli impegni formalizzati con il citato Accordo e conseguente ricostituzione del lotto minimo prescritto dalle N.T.A. del P.R.G., di avviare con il Comune di Bari il percorso tecnico-amministrativo per riportare l’immobile “Nuova Casa dello studente Renato dell’Andro” nella sua piena legittimità urbanistica.

PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE

L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta e del parere favorevole espresso dall’avvocato regionale officiato del giudizio pendente Tar Bari RG n.193/2015, che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. e):

1. **di prendere atto** di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. **di approvare** lo Schema di Accordo allegato alla presente deliberazione sub Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della stessa sottratto alla pubblicazione sul BURP e del sito istituzionale;
3. **autorizzare** il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione dell'Accordo apportando le eventuali necessarie modifiche non sostanziali allo schema qui approvato;
4. **di dare mandato** alla Sezione Demanio e Patrimonio di adottare i consequenziali provvedimenti di competenza, finalizzati al perfezionamento dell'acquisto del fondo;
5. **di dare mandato** alla Sezione Istruzione e Università di liquidare e pagare le correlative somme, già impegnate con Atto AD 162/DIR/2020/000185, nei confronti della parte ricorrente nei termini indicati nell'accordo/transazione descritto;
6. **di dare mandato** all'Avvocatura Regionale di depositare l'accordo e ogni atto ritenuto utile, con contestuale richiesta di estinzione del giudizio per rinuncia o, se del caso, cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite;
7. **di dare mandato** alla Sezione Urbanistica, a seguito del perfezionamento dell'atto pubblico di trasferimento da stipularsi nel rispetto degli impegni formalizzati con il citato Accordo e conseguente ricostituzione del lotto minimo prescritto dalle N.T.A. del P.R.G., di avviare con il Comune di Bari il percorso tecnico-amministrativo per riportare l'immobile "Nuova Casa dello studente Renato dell'Andro" nella sua piena legittimità urbanistica;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento, privo dell'allegato, sui siti istituzionali e sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il **responsabile PO** (Alessandra Maroccia)

Il **Dirigente della Sezione Istruzione e Università** (Maria Raffaella Lamacchia)

Il **Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio** (Costanza Moreo)

Il **Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione** (Silvia Pellegrini)

Il **Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture** (Angelosante Albanese)

L'**avvocato regionale Anna Bucci** (Anna Bucci)

L'**Avvocato Coordinatore** (Rossana Lanza)

Sottoscrizione dei soggetti politici

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale (Sebastiano Leo)

L'assessore al Bilancio e Programmazione (Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **di prendere atto** di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. **di approvare** lo Schema di Accordo allegato alla presente deliberazione sub Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della stessa sottratto alla pubblicazione sul BURP e del sito istituzionale;
3. **autorizzare** il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione dell'Accordo apportando le eventuali necessarie modifiche non sostanziali allo schema qui approvato;
4. **di dare mandato** alla Sezione Demanio e Patrimonio di adottare i consequenziali provvedimenti di competenza, finalizzati al perfezionamento dell'acquisto del fondo;
5. **di dare mandato** alla Sezione Istruzione e Università di liquidare e pagare le correlative somme, già impegnate con Atto AD 162/DIR/2020/000185, nei confronti della parte ricorrente nei termini indicati nell'accordo/transazione descritto;
6. **di dare mandato** all'Avvocatura Regionale di depositare l'accordo e ogni atto ritenuto utile, con contestuale richiesta di estinzione del giudizio per rinuncia o, se del caso, cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite;
7. **di dare mandato** alla Sezione Urbanistica, a seguito del perfezionamento dell'atto pubblico di trasferimento da stipularsi nel rispetto degli impegni formalizzati con il citato Accordo e conseguente ricostituzione del lotto minimo prescritto dalle N.T.A. del P.R.G., di avviare con il Comune di Bari il percorso tecnico-amministrativo per riportare l'immobile "*Nuova Casa dello studente Renato dell'Andro*" nella sua piena legittimità urbanistica;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento, privo dell'allegato, sui siti istituzionali e sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE